

ALTRI SERVIZI CONFERITI
SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA SINDACALE N. 20 / 2020

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DISPOSIZIONI INERENTI LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI SETTIMANALI .

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- il D.L. 06/02/2020 convertito con modifiche dalla legge 13/2020, il D.L. N. 09/2020, il D.L. n. 11/2020, il D.L. n. 18/2020, il D.L. 19/2020;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI i più recenti D.P.C.M. :

- del 18 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";
- del 24 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».";
- del 3 novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza

epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».”;

RILEVATO che l'attuale andamento dell'epidemia da COVID-19 nei territori della Regione Emilia-Romagna ha richiesto l'emanazione di ulteriori misure restrittive per limitare il diffondersi del contagio del virus al fine di garantire la piena operatività delle strutture sanitarie della Regione, disposte con atto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 216 del 12/11/20202 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 23/12/1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19", con il quale sono state disposte, fra l'altro, ulteriori misure di contenimento relative ai mercati sul territorio regionale;

VISTO in particolare il disposto del punto a4 del citato Decreto del Presidente della Regione che sancisce testualmente :

"E' fatto divieto su aree pubbliche o private di esercizio delle attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati di cui al D.Lgs. n. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al D.M. 20/11/2007 se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:

- nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;*
- presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;*
- sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;*
- applicazione delle misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al "protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE" approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.;"*

DATO ATTO che allo stato sul territorio del comune di Baricella si tengono i seguenti mercati per il commercio su aree pubbliche ai sensi del D.Lgs 114/98 e L.R. 12/1999,:

- mercato settimanale nella frazione San Gabriele che si svolge nella giornata del lunedì mattina, in piazza J.Lennon;
- mercato del Capoluogo che si svolge nella giornata del venerdì mattina, in piazza S.Pertini ;

DATO ATTO che gli operatori dei mercati, sono già in grado di adottare le necessarie misure di contenimento del COVID-19 come impartite dalle disposizioni ad oggi emanate, nonché approntare e gestire le necessarie attrezzature per la conformità degli spazi e luoghi assegnati, sempre in conformità alle prescrizioni come già date;

DATO ATTO che la sorveglianza dell'area mercato sarà a cura dell'amministrazione attraverso l'impiego di associazioni di volontariato;

DATO ATTO che la riapertura dei suddetti mercati è subordinata alla necessità di

garantire le condizioni di sicurezza per operatori e cittadinanza, come indicato nel Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 216 del 12/11/2020, in modo che sia assicurato il rispetto di quanto disposto in esso contenuto, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, nonché qualunque altra misura di cautela individuata;

RITENUTO necessario, al fine di garantire il funzionamento dei suddetti mercati di adottare apposito piano nel rispetto delle condizioni minime previste per il loro svolgimento, come da allegato alla presente ordinanza, parte integrante e sostanziale;

RITENUTO pertanto di poter dare corso alla riattivazione dei suddetti mercati, per le motivazioni sopra esposte e alle condizioni di sicurezza come richiamate;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le Ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

fatti salvi eventuali provvedimenti governativi o regionali ulteriormente restrittivi o limitativi per le motivazioni di cui sopra, che si svolgono regolarmente :

- ✓ mercato nella frazione San Gabriele nella giornata del lunedì mattina, in piazza J.Lennon;
- ✓ mercato del Capoluogo nella giornata del venerdì mattina, in piazza S.Pertini nell'area individuata quale settore alimentare;

ed al fine di garantirne il corretto funzionamento, i medesimi si terranno nel rispetto delle condizioni minime previste per il loro svolgimento, come da allegato alla presente ordinanza, parte integrante e sostanziale, a far data dalla data del presente provvedimento e fino a l'adozione di ulteriori provvedimenti in contrasto con la presente Ordinanza.

DISPONE

altresì, la consegna dell'allegato sopra indicato, a tutti gli Operatori dei mercati, affinché adottino quanto di loro competenza per garantire un corretto svolgimento delle operazioni giornaliere.

Viene demandato ai Responsabili dei servizi interessati, di effettuare quanto necessario affinché si concretizzi quanto sopra, prevedendo anche la possibilità di spostare i posteggi al fine di consentire un' idonea perimetrazione, per garantire l'osservanza delle misure di sicurezza.

Copia della presente ordinanza verrà comunicata agli operatori economici interessati, nonché pubblicata sul sito istituzionale del Comune e dell'Unione Terre di Pianura.

La mancata osservazione delle disposizioni e misure in materia di emergenza epidemiologica da COVID 19, è sanzionata, anche penalmente, secondo quanto stabilito dagli artt. 4 del D.L. n. 19/2020.

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine tutte, sono incaricate della vigilanza sulla

corretta esecuzione del presente atto.

Lì, 14/11/2020

IL SINDACO
MATTIOLI OMAR
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)